



AVVISO PER IL RINNOVO DELL'ALBO AZIENDALE DEGLI ISTITUTI ABILITATI ALLE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ASP

Si rende noto che con delibera n. 1932 del 27.9.2024 l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha disposto di procedere al rinnovo dell'albo aziendale degli istituti convenzionati per le delegazioni di pagamento per il triennio 1.1.2025 – 31.12.2027.

Possono presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/50 e segnatamente:

- 1- Istituti di credito di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni;
- 2- Istituti e società di credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

L'iscrizione all'albo comporta la accettazione delle condizioni previste dallo schema convenzionale già approvato con delibera n. 470 del 26.2.2019 e allegato al presente avviso.

Gli istituti interessati **anche se già iscritti in precedenza** debbono presentare istanza di inserimento all'albo dichiarando il possesso dei requisiti richiesti:

- 1) Denominazione, sede, codice fiscale;
- 2) Per gli istituti e le società esercenti il credito : numero di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.L.vo n. 385 del 1.1.1993 come sostituito dall'art. 7 comma 1 del D.L.vo n. 141 del 13.8.2010
- 3) Documento legale del rappresentante legittimato alla sottoscrizione.

La domanda di iscrizione, indirizzata al Direttore Generale, deve essere presentata esclusivamente via PEC al seguente indirizzo : affari.general@pec.asp.rg.it **entro e non oltre il 15° giorno di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio dell'ASP.**

L'albo avrà validità a decorrere dal 1.1.2025.

L'iscrizione all'albo è requisito essenziale per il convenzionamento con questa ASP ai fini delle delegazioni di pagamento. Il venire meno di uno o più requisiti comporterà la cancellazione dall'albo e la caducazione della convenzione stipulata. Le convenzioni decorrono alla data di stipula e scadranno tutte il 31.12.2027.

Le nuove istanze potranno essere presentate dal 1 al 31 gennaio di ogni anno, ferma la scadenza generale delle convenzioni al 31.12.2027.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. GIUSEPPE DRAGO

U.O.C. AFFARI GENERALI

IL DIRETTORE

AVV. GIOVANNI TOLOMEO



ASP RAGUSA

PROTOCOLLO GENERALE

Natura:Partenza

n. 0069841 del 01/10/2024

CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

TRA

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con sede in Ragusa, Piazza Igea n. 1, legalmente rappresentata dal Dott. Giovanni Drago, nella sua qualità di Direttore Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, nominato Decreto del Presidente della Regione n.315/SERV.1°/S.G. del 21/06/2024, e, per esso, l'Avv. Giovanni Tolomeo nella qualità di Direttore dell'U.O.C. Affari Generali della Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, C.F. 01426410880, domiciliato per la carica in Ragusa, Piazza Igea n° 1, delegato alla sottoscrizione dei contratti di lavori, fornitura di beni e servizi per l'Azienda Sanitaria dell'ASP di Ragusa di importo pari o superiore ad € 40.000,00, anche con l'apposizione della firma digitale, giusta delega conferita con delibera n.2017 del 02.08.2019 e da ultimo confermata con delibera n.1363 del 26/06/2024

E

..... con sede legale in
.....(codice fiscale..... e iscrizione all'albo
degli intermediari finanziari al n.....) di seguito "Istituto", nella
persona di..... nato
il.....a..... in qualità di.....

Premesso che

- l'Istituto è una società che opera sul mercato del credito ai sensi degli artt. 106e 107 del D.lgs. 1/9/93 n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Amministrazione da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello

stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;

- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma essere garantiti dai rischi di premorienza, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio, rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

La presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente ASP rilascia all'Azienda per pagare , tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

VISTI

- Gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile;
- Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato.
- L'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni,

di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle finanze può essere richiesto il versamento in contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento.
- L'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per i pagamenti al personale delle competenze fisse e accessorie.
- L'art. 16, comma 6- bis, del decreto – legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrativo attraverso i servizi stipendiali del sistema “NoiPA” del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema “NoiPA”.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico del personale ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo univo approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzioni dell'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richiesta di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quindi

della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui agli artt. 1 e 2 verrà garantita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61, 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegate sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dal Settore Personale, Ufficio Trattamento Economico, mediante emissione di titolo di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN IT07Q0100503328000000911102 o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. I/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a Euro 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e Euro 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi a cura del Settore Personale, Ufficio Trattamento Economico, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque cosa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il 01.01.2023 e si intende valida fino al 31.12.2024

con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui artt. 11, 12 e 13.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o non monomandatari, nei casi previsti dall'art. 128-quater comma 4 del D.lgs. n. 385/993, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "ALTRI FINANZIAMENTI" del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

- **3 (meno TRE punti rispetto al "TASSI SOGLIA su base annua" relativo alla voce ALTRI FINANZIAMENTI indicato trimestralmente dalla Banca d'Italia) per finanziamenti con durata FINO A 60 MESI;**
- **- 5 (meno CINQUE punti rispetto al "TASSI SOGLIA su base annua" relativo alla voce ALTRI FINANZIAMENTI indicato trimestralmente dalla Banca d'Italia) per finanziamenti con durata SUPERIORE A 60 MESI.**

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesso ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicati voci:

- a) Nominativo debitore
- b) Importo lordo e netto erogato
- c) Numero ratei
- d) Importo mensile rate
- e) T.E.G. – T.A.E.G. – I.S.C.
- f) Decorrenza e scadenza finanziamento

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 15

Misure di sicurezza per la protezione dei dati personali

L'istituto dichiara espressamente con la sottoscrizione del contratto di assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento di dati personali conseguente l'affidamento del servizio soddisfi i requisiti del regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione eseguito; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per l'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Istituto assicura di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie ad eseguire le operazioni di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente capitolato

L'Istituto si obbliga a comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartite.

Art. 16

Le spese contrattuali, tutte, comprese quelle per i diritti di copie (tasse, imposte o contributi statali, comunali, provinciali o regionali) sono a carico esclusivo della ditta e ciò senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda.

Art. 17

La presente convenzione redatta nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento Aziendale in materia è esente dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) e registrata solo in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 26

aprile 1986 n. 131) con oneri a carico della parte richiedente (art. 39 e 57, comma 7, del

D.P.R. n. 131/1986).

Letto, confermato e sottoscritto.

Ragusa, il _____

L'Istituto

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

Avv. Giovanni Tolomeo